

DCO 14/09

**SISTEMI DI COMPENSAZIONE DEGLI ONERI NON ALTRIMENTI
RECUPERABILI SOSTENUTI DALLE IMPRESE DI VENDITA IN
APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA DELIBERAZIONE
ARG/gas 192/08**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

15 giugno 2009

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di definizione dei sistemi di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita di gas naturale in conseguenza dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della deliberazione 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/08).

Il documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07 (di seguito: deliberazione n. 208/07). Nell'ambito della sopramenzionata deliberazione n. 208/07, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili per l'adozione e la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto, tra l'altro, le modifiche all'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, la Direzione Mercati dell'Autorità ha altresì provveduto ad istituire un gruppo di lavoro che coinvolge i soggetti interessati e le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi. Le riunioni del gruppo di lavoro sono avvenute presso gli Uffici di Milano dell'Autorità rispettivamente in data 19 febbraio 2009 e 6 maggio 2009.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati. Oltre agli spunti di consultazione presenti nel documento è possibile segnalare ulteriori problematiche non evidenziate, indicando anche le proposte per le possibili soluzioni.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il **13 luglio 2009**. È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.*

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Mercati Retail
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/284
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

1 Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione definisce gli orientamenti dell'Autorità per l'individuazione dei sistemi di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita di gas naturale come conseguenza dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della deliberazione ARG/gas 192/08. In particolare il presente documento ha ad oggetto:
- a) le fattispecie in cui un'impresa di vendita ha titolo alla predetta compensazione;
 - b) le procedure per il riconoscimento della compensazione.

2 Contesto normativo

- 2.1 Con deliberazione ARG/gas 192/08 l'Autorità è intervenuta adottando misure urgenti di modifica dei criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale applicate ai clienti in regime di tutela ed ha, tra l'altro:
- a) rimosso la soglia di invarianza¹ a partire dall'aggiornamento relativo al primo trimestre 2009 (gennaio – marzo);
 - b) adottato una direttiva che impone a tutte le parti venditrici dei contratti di compravendita all'ingrosso di gas, in essere alla data del provvedimento, per la quota direttamente o indirettamente destinata alle forniture dei clienti finali oggetto di tutela, di proporre alle controparti acquirenti la soppressione di eventuali clausole contrattuali che prevedono una soglia di invarianza;
 - c) stabilito di definire, con successivo provvedimento, opportuni sistemi di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita in conseguenza dell'applicazione delle precedenti lettere a) e b), incluse le imprese di vendita all'ingrosso per le quali i ricavi di competenza del trimestre non consentano la copertura dei costi, escluse le partite infragruppo.
- 2.2 L'intervento previsto dalla deliberazione ARG/gas 192/08 si colloca all'interno di un quadro normativo abbastanza ampio e caratterizzato da:
- a) il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73² il cui articolo 1, comma 3 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
 - b) il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185³, il cui articolo 3, comma 8, ha previsto, tra l'altro, che l'Autorità adottasse – non oltre il mese di febbraio 2009 – le misure necessarie per assicurare che le famiglie potessero fruire dei vantaggi derivanti dall'allora in corso diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi;

¹ La soglia di invarianza aveva lo scopo di evitare aggiornamenti delle condizioni economiche di fornitura in presenza di variazioni dell'indice I_t di modesta entità (inferiori a 2,5%).

² Decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125/07) recante “Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”.

³ Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185/08 (convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2/09) recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

- c) il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112/08⁴ il cui articolo 81, commi 16, 17 e 18, ha posto in capo anche agli operatori del settore del gas naturale una maggiorazione dell'aliquota IRES con il divieto di traslarne l'onere sui prezzi al consumo, attribuendo all'Autorità il compito di vigilare sul rispetto di tale divieto.
- 2.3 L'intervento previsto dalla deliberazione ARG/gas 192/08 è stato pertanto finalizzato a garantire la tempestiva implementazione dell'articolo 3, comma 8, del decreto legge n. 185/08 in coerenza con il regime attuativo dell'articolo 81, commi 16, 17 e 18 del decreto-legge n. 112/08.
- 2.4 Con la deliberazione 30 marzo 2009, ARG/gas 40/09, l'Autorità è nuovamente intervenuta in materia:
- a) definendo il corrispettivo variabile unitario C_{CONR} per la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili, applicato nell'ambito delle condizioni economiche del servizio di tutela;
 - b) istituendo presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) un apposito fondo alimentato dal gettito derivante dall'applicazione del sopraccitato corrispettivo C_{CONR} ;
 - c) rimandando a successivo provvedimento la definizione delle modalità di gestione del fondo e di erogazione delle somme ai soggetti aventi diritto.

3 L'attività all'interno del gruppo di lavoro

- 3.1 Come accennato in premessa, la Direzione Mercati dell'Autorità ha istituito un "gruppo di lavoro per la definizione di una disciplina organica dei meccanismi di tutela dei clienti finali del gas naturale e dei criteri di aggiornamento del CCI" (di seguito: GdL) che, nelle due riunioni, tenutesi in data 19 febbraio e 6 maggio 2009, ha coinvolto esponenti delle imprese interessate, nonché le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi.
- 3.2 Oggetto delle attività svolte all'interno del GdL sono stati anche alcuni elementi in discussione nel presente documento, in particolare:
- a) una metodologia per la quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili;
 - b) l'eventuale introduzione di specifiche azioni in capo alla parte acquirente nei contratti di compravendita all'ingrosso volte ad agevolare la rimozione delle clausole ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08;
 - c) eventuali meccanismi che stimolino la parte acquirente nell'interazione con la controparte tenuta a rimuovere le clausole ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08;
 - d) la definizione di opportuni termini e modalità per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08, nonché per la presentazione della richiesta di compensazione degli oneri;
 - e) i criteri e le modalità per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili, nonché le modalità per l'erogazione degli importi alle imprese di vendita aventi diritto.

⁴ Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112/08 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133/08) recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

4 Finalità e ambito di applicazione del comma 4.1 della deliberazione ARG/gas 192/08

- 4.1 Le peculiari condizioni che hanno determinato l’Autorità a rimuovere la soglia di invarianza, con anticipo rispetto alla conclusione del procedimento di riforma delle condizioni economiche di fornitura⁵, stanno alla base della scelta (eccezionale rispetto alla prassi regolatoria) di introdurre sistemi di compensazione per gli oneri in capo agli operatori prodotti dalla rimozione della soglia.
- 4.2 Fatta eccezione per alcuni criteri per la quantificazione della compensazione (differenziati per i venditori che operano nel mercato al dettaglio o nel mercato all’ingrosso – cfr. § 6), il comma 4.1 della deliberazione ARG/gas 192/08 rinvia ad un successivo provvedimento l’attuazione dei sistemi di compensazione; ciò al fine di poter meglio valutare *“le eventuali esigenze delle impresa di vendita (all’ingrosso e al dettaglio) connesse con i costi conseguenti alla rimozione della soglia di invarianza, che venissero ad emergere durante l’attività istruttoria del procedimento”* (cfr. § 2.9 della relazione tecnica).
- 4.3 Alcune di tali esigenze, peraltro, erano state già individuate dall’Autorità con riferimento ai venditori (al dettaglio o all’ingrosso) che, al momento dell’adozione del provvedimento, si approvvigionavano di gas mediante contratti di compravendita che prevedevano modalità di aggiornamento delle condizioni economiche con una soglia di invarianza.
- 4.4 Per tali situazioni, l’articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08 ha imposto alle parti venditrici dei predetti contratti di offrire (alle controparti acquirenti) la soppressione delle predette soglie di invarianza (o di *“clausole che prevedano effetti in conseguenza della disciplina della soglia di invarianza”* definita dall’Autorità).
- 4.5 In tali ipotesi, pertanto, i sistemi di compensazione dovrebbero operare solo qualora il venditore (parte acquirente dei predetti contratti di compravendita all’ingrosso) non riceva un’offerta coerente con i contenuti dell’articolo 2.
- 4.6 Ulteriori esigenze di tutela sono state segnalate dopo l’adozione della deliberazione ARG/gas 192/08, con riferimento ai venditori (al dettaglio e all’ingrosso) che, al momento dell’adozione del provvedimento, si approvvigionavano mediante contratti di compravendita privi di una soglia di invarianza (e quindi esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 2). In tali casi, infatti, le condizioni economiche dei contratti di approvvigionamento sono comunque formulate tenendo conto della disciplina delle condizioni economiche di fornitura definite dall’Autorità.
- 4.7 Pertanto, anche rispetto a tale situazione, la rimozione della soglia di invarianza da parte dell’Autorità, determina un onere in capo ai venditori (parti acquirenti dei predetti contratti), onere che non può essere altrimenti recuperato. Anche quest’ultima situazione rientra quindi nell’ambito di applicazione dei sistemi di compensazione prefigurati dal comma 4.1 della deliberazione ARG/gas 192/08.

5 Termine per adempiere all’obbligo di cui al comma 2.2 della deliberazione ARG/gas 192/08

- 5.1 Come anticipato nel paragrafo precedente, l’articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08 ha posto in capo alle imprese parti venditrici dei contratti di compravendita all’ingrosso un

⁵ La riforma delle condizioni economiche di fornitura è avvenuta con la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 con cui l’Autorità ha adottato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale e di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG).

obbligo di proporre alle proprie controparti la soppressione delle eventuali clausole che producano effetti in conseguenza della disciplina della soglia di invarianza.

- 5.2 Sebbene nella fase iniziale l’Autorità avesse preferito non definire esplicitamente una scadenza all’obbligo di cui al punto 5.1, ed abbia conseguentemente specificato il solo limite iniziale di efficacia della rimozione delle clausole (1 gennaio 2009), appare opportuno definire un termine, anche alla luce delle segnalazioni pervenute ad oggi agli Uffici dell’Autorità che evidenziano come finora non ancora tutti i soggetti tenuti all’obbligo vi abbiano adempiuto.
- 5.3 L’opportunità di introdurre un termine per l’adempimento discende anche dall’esigenza di:
- eliminare l’attuale incertezza (che grava interamente sulle parti acquirenti dei contratti di compravendita all’ingrosso laddove la soppressione delle clausole non abbia ancora avuto luogo) sui tempi di applicazione dell’articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08; tale incertezza potrebbe favorire comportamenti non virtuosi (o quantomeno opportunistici) da parte delle imprese venditrici incentivate, almeno in parte, a procrastinare la proposta di rimozione delle clausole per usufruire dei (seppur limitati) vantaggi di natura finanziaria derivanti da tale comportamento;
 - gestire efficacemente le procedure per il riconoscimento della compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili; la fissazione di un termine, infatti, permetterebbe di quantificarne l’ammontare con certezza, ad una data immediatamente successiva al termine posto in essere⁶.
- 5.4 L’Autorità intende quindi prevedere che le imprese parti venditrici dei contratti di compravendita all’ingrosso debbano adempiere all’obbligo di proporre la rimozione delle sopramenzionate clausole entro il 15 settembre 2009.

<p>Q1: si concorda con la data del 15 settembre 2009 come termine entro cui l’impresa venditrice deve proporre alla controparte acquirente la rimozione delle clausole che producono effetti in conseguenza della soglia di invarianza? Se no per quali motivi?</p>

6 Criteri per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili

- 6.1 L’articolo 4, comma 1, della deliberazione ARG/gas 192/08 stabilisce già alcuni criteri per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili⁷. Sulla base di tali criteri appare opportuno specificare due fattispecie distinte utilizzando come *driver* la tipologia di esercente la vendita, all’ingrosso o ai clienti finali.
- 6.2 In entrambi i casi tuttavia il riconoscimento dei predetti oneri potrà avere ad oggetto i soli volumi di gas naturale di competenza del trimestre gennaio – marzo 2009, direttamente o indirettamente destinati alle forniture dei clienti finali forniti in regime di tutela⁸. Tali volumi corrispondono alle quantità cui saranno applicate le condizioni economiche di fornitura per il medesimo trimestre che quindi non necessariamente coincidono con i volumi fatturati nel medesimo periodo.

⁶ La mancanza di un termine per l’applicazione della direttiva ex articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08 renderebbe infatti aleatorie la quantificazione e la durata dell’applicazione del corrispettivo C_{CONR} a discapito dei clienti finali in regime di tutela cui tale corrispettivo è applicato.

⁷ L’articolo 4, comma 1, della deliberazione ARG/gas 192/08 stabilisce che “Con successivo provvedimento, l’Autorità definisce opportuni sistemi di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita in conseguenza dell’applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, incluse le imprese di vendita all’ingrosso per le quali i ricavi di competenza del trimestre non consentano la copertura dei costi, escluse le partite infragruppo”.

⁸ Al fine del presente provvedimento, sono clienti finali in regime di tutela i clienti cui sono applicate, con riferimento ai volumi di competenza del trimestre gennaio – marzo 2009, le condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03 come s.m.i..

Criteri per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dall'esercente la vendita ai clienti finali

- 6.3 La rimozione della soglia di invarianza nei criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura in corso di anno termico, secondo il disposto di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/gas 192/08, ha generato un onere in capo agli esercenti la vendita ai clienti finali (di seguito: venditori al dettaglio) che forniscono clienti finali in regime di tutela.
- 6.4 Come anticipato al precedente paragrafo 4, il venditore al dettaglio ha diritto al riconoscimento dell'onere qualora:
- a) sia parte acquirente di un contratto di compravendita all'ingrosso che prevede modalità di aggiornamento delle condizioni economiche con una soglia di invarianza o una clausola che produce effetti in conseguenza della disciplina della soglia di invarianza e non riceva dalla controparte una proposta coerente con la direttiva di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08;
 - b) sia parte acquirente di un contratto di compravendita all'ingrosso che non contempla tali clausole, non beneficiando della tutela dell'articolo 2.

In termini più generali, nel computo degli oneri non altrimenti recuperabili sono esclusi gli eventuali oneri derivanti da partite infragruppo.

- 6.5 A fronte del disposto richiamato al punto 6.4, l'Autorità intende prevedere che la controparte acquirente si faccia parte attiva ai fini dell'adempimento da parte dell'impresa di vendita all'ingrosso dell'obbligo di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08. In particolare, ciò si rende necessario qualora la controparte venditrice non abbia ancora adempiuto all'obbligo di rimozione di cui al citato articolo, ovvero abbia richiesto all'acquirente di dichiarare i volumi venduti al mercato tutelato, ed è finalizzato alla minimizzazione dei costi di sistema connessi all'implementazione dei meccanismi di compensazione.
- 6.6 Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno definire le possibili azioni che il venditore al dettaglio è tenuto a mettere in atto al fine di sollecitare la proposta da parte della controparte, prevedendo altresì che, in mancanza della possibilità di documentare tali azioni, il venditore abbia diritto a un riconoscimento parziale degli oneri non altrimenti recuperabili.
- 6.7 A tal fine si propongono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti azioni/attività in capo al venditore al dettaglio:
- eventuali solleciti finalizzati ad ottenere una proposta di rimozione delle clausole;
 - disponibilità, in presenza di eventuali solleciti, a comunicare i volumi forniti ai clienti in regime di tutela;
 - sollecita risposta a richieste di chiarimenti o di informazioni (es. volumi forniti ai clienti tutelati) da parte del venditore all'ingrosso finalizzate alla formulazione della proposta.
- 6.8 In relazione alla quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili da riconoscere al venditore al dettaglio, l'Autorità intende definire il livello massimo della compensazione secondo la seguente formula:

$$COMP = (CCI_{195} - CCI_{192}) * Q_{gasi}$$

dove:

- CCI_{195} è il valore del corrispettivo CCI calcolato applicando la soglia di invarianza;
- CCI_{192} è il valore del corrispettivo CCI calcolato rimuovendo la soglia di invarianza;

- Q_{gas} sono i volumi di gas naturale di competenza del trimestre gennaio-marzo 2009 forniti dal venditore i -esimo relativamente ai quali le clausole contrattuali connesse alla disciplina della soglia di invarianza non sono state rimosse.

L'Autorità intende prevedere che sia riconosciuto al venditore al dettaglio il 100% dell'importo *COMP* nell'ipotesi in cui il medesimo venditore abbia posto in essere le azioni di cui al precedente punto 6.7 volte a sostenere l'adempimento dell'impresa di vendita all'ingrosso.

- 6.9 Qualora il venditore al dettaglio non ponga in essere le sopramenzionate azioni, il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili sarà limitato all'80% dell'importo *COMP*.

Q2: si condividono le azioni di cui al punto 6.7 che devono essere effettuate dal venditore al dettaglio al fine di sollecitare la proposta da parte della controparte per la rimozione delle clausole di invarianza? Quali altre azioni si propongono?

Q3: si condivide la formula per la quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili *COMP*? Se no, quali aspetti della formula non sono condivisi e perché? Quali alternative si propongono?

Q4: si condivide la modalità di definizione dei volumi di gas naturale di competenza del trimestre gennaio – marzo 2009 per i quali i venditori al dettaglio possono richiedere il riconoscimento degli oneri non recuperabili? In alternativa quali altre modalità si propongono?

Q5: si condivide l'ipotesi di un riconoscimento pari all'80% di *COMP* qualora il venditore al dettaglio non dimostri di aver posto in atto una o più azioni finalizzate a sollecitare la proposta da parte del venditore all'ingrosso secondo quanto previsto al punto 6.7?

- 6.10 L'Autorità compierà i necessari approfondimenti sui comportamenti tenuti dai soggetti coinvolti al fine di verificare la sussistenza di presupposti per l'avvio di procedimenti sanzionatori per l'eventuale violazione del disposto dell'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08.

Criteri per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la vendita nel mercato all'ingrosso

- 6.11 L'esercente la vendita all'ingrosso (di seguito: venditore grossista) sostiene un onere rilevante ai sensi della deliberazione ARG/gas 192/08 qualora abbia rimosso nei contratti di compravendita all'ingrosso in cui risulta parte venditrice, in adempimento all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08, le clausole che dispongono effetti in conseguenza della disciplina della soglia di invarianza, con riferimento almeno alla quota parte dei volumi venduti, a valle della filiera, ai clienti in regime di tutela.

- 6.12 Come anticipato al precedente paragrafo 4, il venditore grossista ha diritto al riconoscimento dell'onere qualora:

- a) sia parte acquirente di un contratto di compravendita all'ingrosso che prevede modalità di aggiornamento delle condizioni economiche con una soglia di invarianza o una clausola che produce effetti in conseguenza della disciplina della soglia di invarianza e non riceva

dalla controparte una proposta coerente con la direttiva di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08;

- b) sia parte acquirente di un contratto di compravendita all'ingrosso che non contempla tali clausole, non beneficiando della tutela dell'articolo 2.

In termini più generali, nel computo degli oneri non altrimenti recuperabili sono esclusi gli eventuali oneri derivanti da partite infragruppo.

- 6.13 Anche in questo caso al fine di minimizzare i costi di sistema connessi all'implementazione dei meccanismi di compensazione, l'Autorità intende prevedere che l'impresa acquirente ponga in essere azioni finalizzate a sostenere l'adempimento, da parte della controparte venditrice, dell'obbligo di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08. In particolare, tali azioni si rendono necessarie qualora la controparte venditrice non abbia ancora adempiuto all'obbligo di rimozione di cui al citato articolo, ovvero abbia richiesto all'acquirente i volumi venduti, a valle della filiera, al mercato tutelato.
- 6.14 Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno che la controparte acquirente di un contratto all'ingrosso ponga in atto le medesime azioni di cui al punto 6.7, previste nel caso del venditore al dettaglio, al fine di sollecitare la proposta della controparte, disponendo altresì che, in mancanza della possibilità di documentare tali azioni, il venditore abbia diritto a un riconoscimento parziale degli oneri non altrimenti recuperabili.
- 6.15 L'articolo 4, comma 1, della deliberazione ARG/gas 192/08 limita il riconoscimento degli oneri sostenuti dalle imprese di vendita all'ingrosso al caso in cui ricavi di competenza del trimestre gennaio – marzo 2009 non consentano la copertura dei costi e pertanto il venditore rilevi una perdita con riferimento ai volumi forniti a valle della filiera ai clienti in regime di tutela.
- 6.16 Ai fini della quantificazione della perdita unitaria:
 - a) i ricavi di competenza del trimestre gennaio – marzo 2009 devono essere determinati sulla base di una media ponderata⁹ dei prezzi di vendita definiti nei contratti in portafoglio nel medesimo periodo;
 - b) i costi sono definiti come costi netti medi annui attribuibili al trimestre.
- 6.17 I volumi per il calcolo della perdita di cui al punto 6.15 sono dati dalla somma dei volumi che le imprese di vendita a valle dichiarano, su richiesta del soggetto che presenta istanza di compensazione, di aver acquistato ai fini delle vendite al mercato tutelato di competenza del trimestre gennaio –marzo 2009¹⁰.
- 6.18 Nel caso in cui la rimozione delle soglie di invarianza in corso di anno termico disposta dal provvedimento abbia comportato l'incremento di una perdita altrimenti già esistente, solo il valore pari alla perdita incrementale sarà oggetto di compensazione. Qualora il venditore non ponga in essere le azioni di cui punto 6.14, il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili sarà limitato all'80% della perdita (o dell'incremento della medesima), determinata secondo quanto sopra previsto.

Q6: si condividono le azioni che devono essere effettuate dal venditore grossista (parte acquirente) al fine di sollecitare la rimozione delle clausole di invarianza? Quali altre azioni si propongono?

⁹ La ponderazione avviene sulla base dei volumi di competenza del trimestre oggetto dei singoli contratti di vendita.

¹⁰ In una logica *top-down*, nel caso di una catena di cessione "lunga", i clienti del venditore all'ingrosso che rivendono il gas ad altre imprese di vendita potranno richiedere a queste ultime la medesima dichiarazione dei volumi, sino ad arrivare alla fine della filiera del gas naturale.

Q7: si condividono le linee guida fornite per la dimostrazione della sussistenza di una perdita? In alternativa quali altre modalità si propongono?

Q8: si condividono le modalità di determinazione dei volumi di gas naturale di competenza del trimestre gennaio – marzo 2009 rispetto ai quali i venditori all'ingrosso calcolano la perdita? In alternativa, quali altre modalità si propongono?

6.19 Anche in questo caso, l'Autorità compierà i necessari approfondimenti sui comportamenti tenuti dai soggetti coinvolti al fine di verificare la sussistenza di presupposti per l'avvio di procedimenti sanzionatori per l'eventuale violazione del disposto dell'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08.

7 Procedura per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili e per l'erogazione dei conseguenti importi riconosciuti

7.1 Per ottenere il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili, i venditori, sia al dettaglio, sia all'ingrosso, devono presentare un'apposita istanza. A tal fine, l'Autorità intende prevedere un termine decadenziale, coerente con il termine previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08 (c.f.r. il paragrafo 5), fissato nel 31 ottobre 2009. Le istanze presentate successivamente tale data saranno comunque respinte.

Q9: si concorda con la data del 31 ottobre 2009 come termine entro cui l'impresa parte acquirente dei contratti di compravendita all'ingrosso possa formulare istanza ai fini del riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili? Se no per quali motivi?

7.2 Quanto al contenuto dell'istanza, occorre distinguere tra quella presentata dal venditore al dettaglio e quella presentata dal venditore all'ingrosso.

7.3 Nel primo caso, il venditore al dettaglio dovrà formulare istanza¹¹, certificando (ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):

- a) l'impossibilità di recuperare l'onere per effetto della direttiva di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08;
- b) che la controparte del contratto di approvvigionamento (di cui occorre fornire i dati identificativi) non ha formulato, nel rispetto delle tempistiche previste dall'Autorità (15 settembre 2009), la proposta di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08, oppure ha formulato una proposta incoerente;
- c) che la controparte del contratto di approvvigionamento non appartiene al suo gruppo societario;
- d) di aver posto in essere almeno le azioni finalizzate a sollecitare la proposta da parte del venditore all'ingrosso di cui al punto 6.7;
- e) i volumi forniti ai clienti finali in regime di tutela per i quali si chiede la compensazione e l'importo della compensazione richiesta, calcolata secondo quanto indicato al punto 6.8;

¹¹ Il venditore al dettaglio deve formulare un'istanza di compensazione distinta per ogni venditore all'ingrosso che non ha proposto la rimozione della soglia e per ogni contratto.

f) che tali volumi non sono stati oggetto di rimozione (o di richiesta di rimozione) delle clausole in nessun altro contratto di approvvigionamento all'ingrosso (anche con altri grossisti) sottoscritto dal dichiarante.

7.4 Quanto all'istanza del venditore all'ingrosso (parte acquirente)¹², con essa dovrà essere certificato (ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):

- a) l'avvenuta rimozione in tutti i contratti di compravendita a valle della filiera in cui il soggetto risulta parte venditrice della soglia di invarianza o delle clausole che ne riproducono gli effetti, con riferimento almeno ai volumi destinati ai clienti finali in regime di tutela, ad esclusione dei contratti con imprese del medesimo gruppo societario;
- b) l'impossibilità di recuperare l'onere a monte per effetto della direttiva di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08;
- c) che la controparte del contratto di approvvigionamento (di cui occorre fornire i dati identificativi) non ha formulato, nel rispetto delle tempistiche previste dall'Autorità (15 settembre 2009), la proposta di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 192/08, oppure ha formulato una proposta incoerente;
- d) che la controparte del contratto di approvvigionamento non appartiene al suo gruppo societario;
- e) di aver posto in essere almeno le azioni finalizzate a sollecitare la proposta da parte del venditore all'ingrosso di cui al punto 6.14;
- f) i volumi per i quali si chiede la compensazione determinati secondo i criteri di cui al punto 6.17;
- g) che tali volumi non sono stati oggetto di rimozione (o di richiesta di rimozione) delle clausole in nessun altro contratto di approvvigionamento all'ingrosso (anche con altri grossisti) sottoscritto dal dichiarante;
- h) il valore della perdita (o dell'incremento della medesima) imputabile quale effetto conseguente della rimozione della soglia di invarianza di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/gas 192/08, per cui si richiede la compensazione determinata secondo quanto previsto ai punti 6.16 e 6.17;
- i) eventuali altre informazioni a supporto delle modalità di determinazione del valore della perdita per cui si richiede la compensazione.

Q10: si condivide il contenuto dell'autocertificazione che i venditori (al dettaglio e all'ingrosso) sono tenuti a presentare al fine del riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili? In alternativa, quali altre informazioni si ritiene debbano essere richieste?

7.5 L'Autorità intende predisporre una modulistica standard per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili, ciò con l'intento, da un lato, di semplificare la formulazione dell'istanza da parte del venditore e, dall'altro, di minimizzare gli oneri ad essa connessi, sia dal punto di vista degli operatori, che dal punto di vista del sistema.

7.6 L'istanza per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili dovrà essere presentata sia alla Cassa sia all'Autorità entro il termine previsto. La Cassa è tenuta a verificare la richiesta presentata dal venditore e, in ipotesi di documentazione mancante e/o incompleta, potrà richiedere le necessarie integrazioni, informando contestualmente l'Autorità. In tal caso

¹² Il venditore all'ingrosso deve formulare un'istanza di compensazione distinta per ogni venditore all'ingrosso a monte che non ha proposto la rimozione della soglia e per ogni contratto.

il venditore dichiarante sarà tenuto a fornire alla Cassa e all'Autorità la documentazione mancante o a integrare quella già inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della Cassa, pena il rigetto dell'istanza formulata.

- 7.7 La Cassa è tenuta a comunicare all'Autorità, entro il 31 dicembre 2009, l'esito delle verifiche inerenti alle istanze pervenute.

Q11: si condividono le tempistiche proposte per la comunicazione da parte della Cassa all'Autorità in merito all'esito delle verifiche?

Erogazione degli importi riconosciuti a titolo di compensazione per gli oneri non altrimenti recuperabili

- 7.8 Come già ricordato al paragrafo 2, la deliberazione ARG/gas 40/09 ha istituito presso la Cassa un fondo, alimentato dal corrispettivo C_{CONR} , a copertura degli oneri non altrimenti recuperabili.

- 7.9 In proposito, è previsto che entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre i venditori al dettaglio:

- a) trasmettano alla Cassa i dati relativi agli importi fatturati oggetto dell'applicazione del corrispettivo unitario variabile C_{CONR} , con indicazione dei periodi e dei volumi a cui si riferisce la fatturazione;
- b) versino alla Cassa il gettito del corrispettivo unitario variabile C_{CONR} fatturato nel bimestre medesimo.

- 7.10 Tenuto anche conto delle tempistiche dei versamenti al fondo effettuati dai venditori, a conclusione del processo di determinazione degli importi riconosciuti a titolo di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili, la Cassa procede all'erogazione di tali importi ai venditori. In particolare, l'Autorità intende prevedere che la Cassa provveda ad erogare gli importi:

- a) a partire dall'1 aprile 2010, nei limiti delle disponibilità di cassa relative agli importi versati dai venditori al dettaglio al 28 febbraio 2010, rinvenienti dall'applicazione del corrispettivo C_{CONR} fino al 31 dicembre 2009;
- b) successivamente all'1 luglio 2010, per la restante parte.

Per la prima erogazione degli importi la Cassa provvederà a determinare l'importo erogato a ciascun venditore in funzione del peso della compensazione di competenza del medesimo rispetto al totale delle compensazioni riconosciute.

- 7.11 È comunque fatto salvo il potere dell'Autorità di richiedere ai venditori, anche successivamente all'erogazione degli importi, ulteriori informazioni, anche al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Q12: si concorda con le tempistiche proposte per l'erogazione degli importi riconosciuti ai venditori da parte della Cassa? Se no, cosa si propone in alternativa?